

TAR Puglia, Sezione II Lecce - Sentenza 20/09/2005 n. 4280
legge 109/94 Articoli 20, 26 - Codici 20.2.3, 25.4.1

Il regime giuridico della revisione dei prezzi in materia di appalti pubblici, ascrivibile al cosiddetto ordine pubblico economico, ha sempre formato oggetto di discipline imperative di legge, di guisa che la scelta delle parti di farvi ricorso si atteggia a corollario di preve opzioni legislative circa l'opportunità di inserire o meno nei contratti d'appalto delle pubbliche amministrazioni clausole revisionali del prezzo originariamente convenuto. Tali previsioni normative in materia di revisione dei prezzi nei pubblici appalti, peraltro, si spingono ben al di là della semplice disciplina di cornice, offrendo indicazioni vincolanti circa i termini e le condizioni cui la revisione, quando è ammessa, deve rispondere, in tal modo risultando a maggior ragione acclarata la natura imperativa delle prescrizioni regolanti la materia, in quanto poste a presidio di rilevanti interessi pubblici. Nel caso in cui, con riferimento ad un appalto affidato col sistema dell'appalto-concorso, l'aggiudicazione sia intervenuta prima dell'abolizione dell'istituto della revisione prezzi ad opera dell'art. 3, D.L. 11 luglio 1992, n. 333, ma il contratto sia stato stipulato solo successivamente a questa data, non può essere riconosciuta la revisione prezzi. A differenza, infatti, di quanto accade nei sistemi di aggiudicazione degli appalti pubblici mediante incanto pubblico o licitazione privata, nei quali in forza degli automatismi propri di tali sistemi di affidamento il verbale di aggiudicazione tiene luogo del contratto (e quest'ultimo quando interviene ha solo valore riproduttivo del primo atto), nell'appalto-concorso sono distintamente individuabili due fasi: nella prima fase (propriamente l'aggiudicazione) la stazione appaltante provvede a selezionare il progetto, ma è solo nella seconda fase della stipulazione del contratto e della sua successiva approvazione che si consacra e diviene efficace il vincolo giuridico tra le parti (in questi sensi, SS.UU. 3207/74; Consiglio di Stato Sez. VI, 14 dicembre 1979, n. 886 e sez. IV, 28 ottobre 1996 n. 1159). Ne discende che in nessun caso potrebbe ritenersi, quando si verte in tema di appalto-concorso, che l'aggiudicazione sia di per sé sufficiente a far sorgere il vincolo contrattuale e/o a tener luogo del contratto vero e proprio, senza il quale al contrario non potrebbe ancora dirsi sussistente il vincolo giuridico. E' proprio nel contratto, del resto, (e non nel verbale di aggiudicazione) che trova la sua sede naturale la pattuizione sulla revisione del prezzo, di guisa che davvero riuscirebbe difficile negare l'effetto abrogativo dell'istituto della revisione prezzi ad opera del citato art. 3, del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, nel caso in cui il contratto sia stato stipulato, in esito ad un appalto concorso, successivamente a questa data.